



Finanziato
dall'Unione europea
NextGenerationEU

REGIONE DEL VENETO



ULSS2
MARCA TREVIGIANA

PIANO / MISSIONE

*"PNRR / M6 - Piano nazionale di ripresa
e resilienza / Missione 6 "Salute"*

COMPONENTE C1

*"Reti di prossimità, strutture e telemedicina per
l'assistenza sanitaria territoriale"*

INVESTIMENTO M6C1 I 1.1

*"Case della Comunità e presa in carico delle
persone"*

Oggetto: **Casa della Comunità
sede di Villorba**

Sede: **Casa della Comunità
Via Silvio Pellico 16 – VILLORBA
(TV)**

Fase: **PROGETTO ESECUTIVO**

Disciplina: **GENERALI**

Elaborato: **Condizioni particolari dell'ODA**

Numero: **VI-PE-GE-15**

Progettazione: **U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Ing. Francesco Cassari**

Data: **Marzo 2023** Revisione **00**

RUP: **U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali
Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana
Dott. Lucio D'Este**



Azienda U.L.S.S. n. 2
- Marca trevigiana -
Sede Legale via Sant'Ambrogio di Fiera, 37 31100 Treviso
Distretto Treviso
U.O.C. Servizi Tecnici e Patrimoniali

**LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA NUOVA CASA DELLA
COMUNITA' DI VILLORBA**

CONDIZIONI PARTICOLARI D'APPALTO
(A MISURA)

PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto

(articolo 43 del D.P.R. 207/2010)

	<i>Euro</i>
A) Importo lavorazioni e forniture	247.834,13
B) Costi della sicurezza	6000,00
1) Totale lavori in appalto	253.834,13
Somme a disposizione dell'amministrazione	89.462,45
2) Totale progetto	374.000,00

Indice

- Art. 1 – Oggetto dell'appalto
Art. 2 – Ammontare dell'appalto
Art. 3 – Contratto - Modalità di stipulazione del contratto
Art. 4 – Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili
Art. 5 – Interpretazione delle Condizioni Particolari d'appalto
Art. 6 – Condizioni di conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori
Art. 7 – Fallimento dell'Appaltatore
Art. 8 – Disciplina e buon ordine dei cantieri
Art. 9 – Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione
Art. 10 – Pagamenti in acconto
Art. 11 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo
Art. 12 – Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e altre garanzie
Art. 13 – Esecuzione d'ufficio dei lavori
Art. 14 – Gestione dei danni e dei sinistri alle persone
Art. 15 - Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore per i difetti di costruzione
Art. 16 – Obblighi di cui al Patto di integrità in materia di contratti pubblici
Art. 17 – Informativa all'Appaltatore
Art. 18 - Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Azienda

TABELLE

Tabella A – Categorie dei lavori

Tabella B – Parti di lavorazioni omogenee – Categorie contabili

ALLEGATI

- ALLEGATO A - Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate
ALLEGATO B - Patto di integrità in materia di contratti pubblici” sottoscritto dall'Azienda ULSS 2 in data 1° giugno 2017 assieme al Protocollo legalità di 2° livello “protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici;¹
ALLEGATO C – Informativa ai fornitori

¹

Solo per appalti di lavori pubblici di valore pari o superiore ad euro 1.000.000,00.

NORME RICHIAMATE E RELATIVE ABBREVIAZIONI

Per quanto non previsto e comunque non specificato dalle presenti Condizioni Particolari d'Appalto e dal contratto, l'appalto è soggetto all'osservanza di:

- a) Decreto legislativo 16 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici”, così come successivamente modificato dal decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” – **(Codice)**;
- b) D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207, Regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE” per le disposizioni ancora applicabili indicate all’art. 216 – Disposizioni transitorie e di coordinamento del d.lgs. 50/2016 – **(Regolamento)**;
- c) Artt. 1, 2, 3, 4, 5 commi 2 e 3, 6, 8, 16, 17, 18,19, 27, 35 e 36 del decreto 19 aprile 2000, n.145, Regolamento recante il capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni – **(Capitolato generale)**;
- d) Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell’art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro” e s.m.i. – **(d.lgs. 81/08)**;
- e) Legge 19 marzo 1990, n. 55, per la parte ancora in vigore – **(l. 55/90)**;
- f) Legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” – **(l. 136/2010)**
- g) Decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione **(Codice antimafia)**, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;
- h) “Protocollo di legalità ai fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture”, sottoscritto dalla Regione del Veneto con gli Uffici Territoriali del Governo del Veneto in data 7 settembre 2015. – **(Protocollo legalità)**;
- i) “Protocollo di legalità per la prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nei contratti pubblici” del 6 aprile 2017 sottoscritto dall’Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana in data 1 giugno 2017 – **(Protocollo legalità di 2° livello)**;
- j) “Patto di integrità in materia di contratti pubblici” allegato al Protocollo legalità di 2° livello **(Patto d’integrità)**;
- k) Decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, “Attuazione della direttiva 200/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, così come modificato dal d.lgs. 9 novembre 2012, n. 192 – **(d.lgs. 231/2002)**.
- l) Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 10 novembre 2016, n. 248 “Regolamento recante individuazione delle opere per le quali sono necessari lavori o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica e dei requisiti di specializzazione richiesti per la loro esecuzione, ai sensi dell'articolo 89, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” – **(DM 248/2016)**
- m) D.P.R. 30 aprile 1999 n. 162 “Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 2014/33/UE, relativa agli ascensori ed ai componenti di sicurezza degli ascensori, nonché per l'esercizio degli ascensori”, così come modificato ed integrato dal DPR. 10 gennaio 2017, n.

23 – DPR 162/1999;

- n) Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49 “ Regolamento recante Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore di esecuzione” – **DM 49/2018**.
- o) Delibera numero 1007 del 11 ottobre 2017, aggiornamento delle “Linee guida n. 3, di attuazione del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti «Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessioni» approvate dal Consiglio dell'Autorità con deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 - **Linee guida RUP**
- p) Decreto del Ministero dello sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50” – **DM 31/2018**

Definizioni:

- Impresa aggiudicataria del contratto: -
- Committente: Azienda ULSS n. 2 - Marca trevigiana
- Responsabile unico del procedimento: Dott. Lucio D'Este
- Direttore lavori: Ing. Francesco Cassari
- Documento unico di regolarità contributiva (art. 2 del d.l. 25 settembre 2002, n. 210 “Disposizioni urgenti in materia di emersione del lavoro sommerso e di rapporti di lavoro a tempo parziale”, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, L. 22 novembre 2002, n. 266): DURC
- Autorità nazionale anticorruzione: ANAC
- Le presenti condizioni particolari d'appalto: CCPPA

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'oggetto dell'appalto consiste nell'esecuzione di tutte le lavorazioni e forniture nonché nell'attuazione dei piani di sicurezza necessari per l'esecuzione dei lavori di Realizzazione della Casa della Comunità di Villorba (TV).
2. Sono comprese nell'appalto tutte le lavorazioni di natura edile, affine ed impiantistica, le prestazioni, le forniture e le provviste, nonché le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, le prescrizioni operative per la sicurezza e la salute nel cantiere mobile o temporaneo e per la prevenzione degli infortuni, necessari per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dalle presenti CCPPA, con le specifiche tecniche e le caratteristiche qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo e dai relativi allegati, con riguardo anche ai particolari costruttivi ed ai progetti esecutivi degli impianti tecnologici e relativi calcoli, ed ai calcoli strutturali e relativi disegni, ecc., e nel rispetto dei contenuti dei piani di sicurezza, dei quali l'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza e per le quali nessuna eccezione e/o riserva potrà essere proposta nel corso dell'esecuzione dell'appalto stesso.
3. La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto, risultano dai grafici di progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi e i manufatti speciali, dai grafici degli impianti e da quelli strutturali, salvo quanto verrà precisato nel momento dell'esecuzione dalla direzione dei lavori.
4. Sicurezza e salute nel cantiere mobile o temporaneo. Le procedure, gli apprestamenti, le attrezzature, le misure preventive e protettive, e le prescrizioni operative in appalto sono quelle contenute nei piani di sicurezza relativi all'intervento di che trattasi, compreso il cronoprogramma dei lavori, finalizzate alla sicurezza e salute dei lavoratori per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Gli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza ammontano complessivamente ad € -----.

Art. 2 - Ammontare dell'appalto

1. L'importo dei lavori di progetto è definito come segue:

	<i>Importi in Euro</i>	<i>Colonna a)</i>	<i>Colonna b)</i>	<i>Colonna a + b)</i>
		Importo lavorazioni e forniture	Costi della sicurezza	TOTALE LAVORI IN APPALTO
1	A misura	247.834,13	6.000,00	253.834,13
2	A corpo			
3	Ad economia ²			
	IMPORTI TOTALI	247.834,13	6.000,00	253.834,13

2. L'importo contrattuale corrisponde all'importo delle lavorazioni e forniture di cui al comma 1, colonna a), numero 1 e 2 risultanti dall'offerta dell'aggiudicatario, aumentato dell'importo dei costi della sicurezza, definito al comma 1, colonna b), non oggetto di contrattazione, ai sensi, dell'articolo 26, commi 5, 6 e 7 del d.lgs. 81/08, [nonché dell'importo delle lavorazioni e forniture in economia di cui al comma 1, colonna a), numero 3,].

² I costi della sicurezza dovranno necessariamente essere quantificati a corpo o/a misura (mai in economia)

Art. 3 – Contratto - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto, in forma scritta, “a misura”, ai sensi degli articoli 59, comma 5-bis del Codice, e degli articoli 43, commi 6, 7 e 9, del Regolamento.
2. Nel presente contratto sono presenti le seguenti lavorazioni:

Lavorazioni e forniture a corpo.....

Lavorazioni e forniture a misura.....

Lavorazioni e forniture in economia. Le lavorazioni e le forniture in economia in appalto sono quelle previste nel computo metrico estimativo a termini di contratto che non sono comprese tra quelle a corpo o a misura e che non danno luogo ad una valutazione a misura.

3. L'importo contrattuale della parte delle lavorazioni e forniture “a corpo”, di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a), numero 2, come determinato in seguito all'offerta dell'aggiudicatario, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tali lavorazioni, alcuna successiva verifica sulla misura e quantità o sul valore attribuito alla qualità delle prestazioni, ai sensi dell'art. 59 comma 5-bis del Codice, fatte salve comunque le variazioni introdotte dall'Azienda durante l'esecuzione dell'appalto. L'importo del contratto può invece variare, in aumento o in diminuzione, per la parte di lavorazioni e forniture di cui all'articolo 2, comma 1, numero 1, previsto “a misura” negli atti progettuali e nella «lista delle categorie di lavoro e forniture previste per l'esecuzione dell'appalto», di cui all'articolo 59, comma 5-bis, del Codice, in base alle quantità effettivamente eseguite o accertate in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dalle presenti CCPPA.³
4. I prezzi unitari offerti dall'Aggiudicatario, anche se indicati in relazione alle lavorazioni e forniture a corpo, sono vincolanti esclusivamente per la definizione, valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ed ordinate e autorizzate, ai sensi dell'articolo 106 del Codice, e che siano inequivocabilmente estranee alle lavorazioni e forniture a corpo già previste.⁴
5. I rapporti ed i vincoli negoziali di cui al presente articolo si riferiscono alle lavorazioni e forniture poste a base di appalto di cui all'articolo 2, comma 1, colonna a); mentre per i costi della sicurezza di cui all'articolo 2, comma 1, colonna b), costituisce vincolo negoziale l'importo degli stessi, indicato a tale scopo dall'Azienda negli atti progettuali e nei piani di sicurezza relativi all'intervento in oggetto.
6. I costi della sicurezza sono quelli stimati ai sensi dell'allegato XV al d.lgs. 81/08, per tutta la durata delle lavorazioni previste nel cantiere. Quelli stimati a corpo restano fissi ed invariabili, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di costi, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla qualità, mentre quelli stimati a misura possono variare, in aumento o diminuzione, in base alle quantità effettivamente definite in sede di contabilità, fermi restando i limiti e le ipotesi di cui all'articolo 106 del Codice e le condizioni previste dalle presenti CCPPA.
7. Si precisa comunque che la misura del corrispettivo da pagare all'Appaltatore è soggetta alla liquidazione finale effettuata dal DL, o collaudatore, per quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni tutte eventualmente apportate all'originale progetto.

Art. 4 - Gruppi di lavorazioni omogenee, categorie contabili

³ IN CASO DI OFFERTA AL RIBASSO SULL'IMPORTO DEI LAVORI
⁴ In caso di offerta a prezzi unitari

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 43, commi 6, 7 e 9, dell'art. 13 del DM 49/2018, i gruppi di lavorazioni omogenee, sono indicati nella allegata tabella «B», parte integrale e sostanziale delle presenti CCPPA.

Art. 5 - Interpretazione delle Condizioni Particolari d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto prevale la soluzione più aderente alle finalità per le quali il lavoro è stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme delle presenti CCPPA tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. Nel caso di contrasto, tra le norme del Capitolato speciale d'appalto e quelle delle presenti CCPPA, prevalgono queste ultime ove non altrimenti disposto.
4. L'interpretazione delle disposizioni delle presenti CCPPA è fatta tenendo conto delle finalità dell'appalto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1371 del codice civile.

Art. 6 - Conoscenza delle condizioni e del luogo in cui saranno eseguiti i lavori.

1. Con riferimento alle dichiarazioni rese in sede di gara o di presentazione dell'offerta, l'Appaltatore non potrà eccepire, durante l'esecuzione dei lavori, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore non escluse da altre norme delle presenti CCPPA.
2. È fatto divieto all'Appaltatore, ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, fatte salve quelle rientranti nell'ordinaria esecuzione dell'opera, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Azienda, senza espressa autorizzazione della stessa.

Art. 7 - Fallimento dell'Appaltatore

1. Il fallimento dell'Appaltatore comporta lo scioglimento *ope legis* del contratto di appalto o del vincolo giuridico sorto a seguito dell'aggiudicazione.
2. In caso di fallimento dell'Appaltatore, l'Azienda si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, delle procedure previste dall'art 110 del Codice.
3. Se l'esecutore è un raggruppamento temporaneo o un consorzio ordinario di operatori economici, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice.

Art. 8 - Disciplina e buon ordine dei cantieri

1. Si rinvia a quanto stabilito dagli artt. 2 – Domicilio dell'appaltatore, 3 – Indicazione delle persone che possono riscuotere, 4 – Condotta dei lavori da parte dell'appaltatore, 6 –

Disciplina e buon ordine dei cantiere del Capitolato generale e dall'art. 13 del Contratto Applicativo.

2. L'Appaltatore deve eleggere domicilio, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 2 del Capitolato generale, presso la sede dell'Azienda ubicata a Treviso 31100- via Sant'Ambrogio di Fiera, n. 37.
3. Prima della stipula del contratto o entro 5 (cinque) giorni dalla consegna dei lavori, quando questa avvenga in pendenza del contratto, l'Appaltatore dovrà trasmettere all'Azienda la nomina dei tecnici incaricati alla direzione del cantiere, alla prevenzione degli infortuni [e del Referente di Cantiere]. Dette nomine dovranno essere accompagnate dalla dichiarazione incondizionata di accettazione dell'incarico da parte degli interessati.
4. Ogni variazione relativa al domicilio dell'Appaltatore e alla cessazione dall'incarico delle persone autorizzate a quietanzare e a riscuotere, del rappresentante dell'Appaltatore e del direttore tecnico, deve essere tempestivamente notificata all'Azienda ed ogni variazione della persona deve essere accompagnata dal deposito presso l'Azienda del nuovo atto di mandato con rappresentanza.
5. Per garantire la regolarità ed il buon andamento dei lavori il RUP e/o il DL/DEC impartiscono all'Appaltatore disposizioni e istruzioni mediante ordini di servizio in ordine agli aspetti tecnici ed economici della gestione dell'appalto, ex art. 1 lett. d) del DM 49/2018.
6. L'ordine di servizio è redatto in due copie e comunicato all'esecutore che lo restituisce firmato per avvenuta conoscenza. Qualora l'ordine di servizio sia impartito dal DL o dal DEC, deve essere comunicato al RUP ai sensi degli artt. 3 e del DM 49/2018. L'Appaltatore è tenuto ad uniformarsi alle disposizioni contenute negli ordini di servizio, fatte salve le facoltà di iscrivere le proprie riserve. In ogni caso, a pena di decadenza, le riserve sono iscritte nel registro di contabilità all'atto della firma immediatamente successiva all'ordine di servizio oggetto di riserve.

Art. 9 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualità e l'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro provenienza e l'eventuale sostituzione, si applica quanto disposto dall'art. 6 del DM 49/2018 e gli articoli 16 – Provvista di materiali e 17 – Sostituzione dei luoghi di provenienza dei materiali del Capitolato generale.

Art. 10 - Pagamenti in acconto

1. Con riferimento ai pagamenti in acconto non trova applicazione quanto previsto dall'art. 10 punto 6 dell'Accordo Quadro.
2. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento di rate di acconto, sulla base dei documenti contabili indicanti la quantità, la qualità e l'importo dei lavori eseguiti, ogni volta che i lavori eseguiti, al netto del ribasso contrattuale, comprensivi della relativa quota dei costi della sicurezza, raggiungono un importo di Euro (.....)

(in alternativa)

un importo pari al.....% (.....per cento) di quello contrattuale.

Art. 11 – Ritardi nel pagamento delle rate di acconto e di saldo

1. Qualora i pagamenti non siano effettuati entro i termini pattuiti, per causa imputabile all'Azienda, spettano all'Appaltatore gli interessi così come determinati dall'art. 5 del d.lgs. 231/2002.
2. Gli interessi legali e di mora, sono comprensivi del maggior danno subito dall'Appaltatore ai sensi dell'art. 1224 del codice civile. L'Appaltatore non potrà vantare alcuna ulteriore pretesa per aver subito un danno maggiore rispetto agli interessi liquidati, fatto salvo quanto previsto all'art. 6 del d.lgs. 231/2002.
3. In caso di ritardo nei pagamenti delle rate in acconto e saldo non trova applicazione quanto disposto dall'art. 1194 del c.c. ovvero il pagamento fatto in conto capitale ed interessi sarà imputato prima al capitale.

Art. 12 - Garanzia fideiussoria per la cauzione definitiva e altre garanzie

1. A parziale modifica di quanto previsto dall'Accordo Quadro, tutte le garanzie relative al Contratto Applicativo dovranno essere conformi alle Schede tecniche di cui al Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 16 settembre 2022, n. 193.

Art. 13 - Esecuzione d'ufficio dei lavori

Laddove, per negligenza dell'Appaltatore, il progresso del lavoro non fosse tale da assicurarne il compimento nei termini prefissati, ovvero ne fosse compromessa la buona riuscita delle opere, l'Azienda ha facoltà di far eseguire i lavori, o parte soltanto dei medesimi, d'ufficio, in economia o per cottimi.

Art. 14 – Gestione dei danni dei sinistri alle persone

1. Qualora nell'esecuzione dei lavori avvengano sinistri alle persone, danni alle proprietà, si applica quanto previsto dall'art. 11 del DM 49/2018 e per quanto non disciplinato dal Codice civile.

Art. 15 – Responsabilità ed obblighi dell'Appaltatore per i difetti di costruzione

1. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice Civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dall'Azienda prima che il certificato di collaudo o il certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo. La denuncia non è necessaria se l'Appaltatore ha riconosciuto le difformità o i vizi o se li ha occultati.
2. L'Appaltatore deve demolire e rifare a sue spese le lavorazioni che il DL accerta eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Trova applicazione l'art. 18 del Capitolato generale.
3. Nel caso si riscontrino nella visita di collaudo difetti o mancanze riguardo all'esecuzione dei lavori l'organo di collaudo procederà ai sensi degli artt. 224, 227 e 236 del Regolamento.
4. E' fatto salvo il risarcimento del danno subito dall'Azienda nel caso di colpa dell'Appaltatore.

Art. 16 – Obblighi di cui al Patto di integrità in materia di contratti pubblici

1. L'Azienda e l'Appaltatore si obbligano ad improntare i loro comportamenti ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza secondo quanto indicato nel "Patto di integrità in materia di contratti pubblici" allegato alle presenti CCPPA quale parte integrante e sostanziale.

Art. 17 –Informativa all'Appaltatore

1. Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dall'Appaltatore saranno raccolti presso l'UOC Servizi tecnici e patrimoniali, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi al contratto.
2. I dati personali verranno trattati con le modalità indicate nell'"Informativa ai fornitori" allegata alle presenti CCPPA quale parte integrante e sostanziale.

Art. 18 - Rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Azienda.

Il presente articolo è redatto ai sensi dell'articolo n. 26, comma 2 e comma 3, del d.lgs. 81/08 al fine di:

- informare le aziende partecipanti alla gara dei rischi specifici presenti nell'ambiente in cui saranno chiamate ad operare;
- informare le succitate aziende sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate dall'Azienda nell'ambito della gestione delle proprie attività, ovvero adottate per proprio personale;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori e gli utenti;
- eliminare le interferenze tra i differenti soggetti operanti nel corso dello svolgimento delle lavorazioni previste nella gara.

Si precisa che nel presente caso, trattandosi di un contratto misto rientrante nel campo di applicazione del Titolo IV del d.lgs. 81/08 relativo ai Cantieri Temporanei e Mobili, per il quale occorre redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento, l'analisi dei rischi interferenti e la stima dei relativi costi sono contenuti nel Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Ciò premesso si informa che, in generale, gli interventi di personale esterno di ditte appaltatrici, collaboratori non dipendenti, volontari, ecc... presso l'Azienda ULSS 2 Marca trevigiana comportano rischi differenziati a seconda delle operazioni da eseguire e degli ambienti dove queste si svolgono.

Le misure di sicurezza atte a ridurre questi rischi vanno pertanto definite caso per caso seguendo specifiche procedure operative, che possono prevedere anche l'uso di idonei dispositivi di protezione collettiva ed individuale, approvate dal Coordinatore per l'esecuzione dei lavori, ovvero dal Responsabile del settore che ha richiesto l'intervento e, ove necessario, dal Responsabile del Servizio Prevenzione Protezione.

Nell'ambito degli adempimenti previsti dal d.lgs. 81/08 si è provveduto a redigere l'allegato documento "Informazione sui rischi specifici esistenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate" (Allegato A).

Deve essere cura dell'Appaltatore e di tutto il personale esterno in genere adottare tutte le precauzioni richieste dalla prudenza, dalla legislazione e dalle norme di buona tecnica e di sicurezza al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi, anche con l'adozione dei dispositivi di protezione individuale necessari.

In linea generale, nell'intento di eliminare ogni possibile rischio dovuto ad interferenze delle attività del committente e dell'appaltatore:

- si raccomanda di segnalare eventuali manchevolezze e di richiedere informazioni in caso di dubbio;
- si ricorda comunque l'obbligo della valutazione dei rischi da parte dell'Appaltatore;

In relazione all'aggiudicazione dell'appalto, per gli adempimenti di cui all'art 26 del d.lgs. 81/08, si specifica che l'Appaltatore:

1. Assume la responsabilità di organizzare i propri mezzi ed il proprio personale nel rispetto delle norme di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro.
2. Predispone un Piano Operativo di Sicurezza (POS) nel quale vengono indicati, in riferimento all'oggetto dell'appalto:
 - dati generali dell'azienda;
 - sintesi dei lavori da eseguire;
 - i mezzi d'opera, le attrezzature, i macchinari e le relative certificazioni o omologazioni;
 - i materiali e/o i prodotti, con le relative schede di sicurezza fornite dal produttore o proprio legittimo mandatario;
 - le procedure di lavoro e le misure di sicurezza adottate in esito alla eseguita valutazione dei rischi propri dell'attività oggetto dell'appalto;
 - il livello di informazione e formazione in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro del personale utilizzato in relazione dell'attività oggetto dell'appalto;
 - i necessari dispositivi di protezione individuale adottati;
 - l'adozione della tessera di riconoscimento per il personale, con obbligo di esposizione della stessa o l'istituzione del registro di cantiere;
 - il nominativo del responsabile ai fini della sicurezza, in relazione all'attività oggetto dell'appalto.

Il Piano Operativo di Sicurezza, congiunto al Piano di Sicurezza e Coordinamento nonché alla presente Procedura e alle sue eventuali integrazioni, costituisce il Documento di Valutazione del Rischio (DVR) da allegare al contratto di appalto o d'opera.

Esso viene approvato, antecedentemente alla consegna dei lavori.

Attesta altresì di aver preso conoscenza a mezzo di idonei sopralluoghi, dei luoghi presso i quali verrà reso il servizio valutando la dislocazione di attrezzature ed impianti di questa Azienda, al fine di porre in essere tutte le cautele necessarie affinché gli stessi non possano costituire pregiudizio per la sicurezza e la salute dei propri lavoratori e nel contempo affinché non venga arrecato alcun danno agli stessi o provocati disservizi per la loro messa fuori uso anche temporanea.

3. Valuta la specificità degli ambienti ove si trova ad operare e predispone, in collaborazione con il Servizio di Prevenzione e Protezione, un programma di formazione del personale, in materia antincendio ed ai fini dell'evacuazione, ovvero assoggetta il personale medesimo previo accordo con l'Azienda, ai programmi formativi da questa previsti in materia per il proprio personale.
4. Al fine di procedere in sicurezza alle operazioni oggetto dell'appalto, l'Appaltatore si impegna, con l'accettazione del contratto, a fornire al proprio personale le attrezzature idonee allo svolgimento del proprio compito, rispondenti ai requisiti generali di sicurezza, e ad effettuare la valutazione del rischio per la propria impresa, nonché ad esperire l'eventuale valutazione congiunta del rischio con i propri collaboratori e/o subappaltatori, ed a consegnarla all'Azienda, nonché a mettere a conoscenza del personale addetto il presente documento con le relative prescrizioni.
5. Si impegna a segnalare al Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda tutti gli infortuni dei propri dipendenti impegnati all'interno dello stabilimento.
6. Si impegna allo smaltimento in proprio dei rifiuti e scarti prodotti dalla sua attività, salvo

appositi accordi diversi, nonché a non smaltire i propri rifiuti in maniera diversa da quella consentita dalla normativa vigente.

7. Si impegna a comunicare all'Azienda qualsiasi tipo di variazione rispetto alle condizioni di lavoro descritte e darà luogo ad una revisione del Documento unico di valutazione dei rischi sulle interferenze. Qualora l'Appaltatore variasse le condizioni di lavoro senza darne opportuna e tempestiva comunicazione, esso si assume tutte le responsabilità civili e penali che ne conseguono.

Nello svolgimento dei lavori/servizi oggetto del contratto di appalto, l'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni che vengono segnalate nell'intento di ridurre i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di lavoratori dell'Azienda e dell'Appaltatore nonché di eventuali ditte terze.

In particolare l'Appaltatore dovrà assicurare che il personale impiegato:

- Negli spostamenti segua i percorsi predisposti per il personale dell'Azienda e per gli utenti della stessa, evitando di ingombrare pavimenti e passaggi con materiali e/o attrezzature che possano costituire pregiudizio per la circolazione in condizioni di sicurezza.
- Non depositi, anche in forma provvisoria, attrezzature, materiali o prodotti, che possano costituire fonti di pericolo per il personale dell'Azienda o per gli utenti della stessa, nei luoghi di lavoro e di transito dagli stessi utilizzati.
- Non costituisca postazioni di lavoro o utilizzi materiali o prodotti che durante l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto possano produrre effetti dannosi per la salute o pregiudizio per l'incolumità del personale dell'Azienda e degli utenti della stessa.
- Disponga temporaneamente l'interdizione all'accesso di persone, avuto il benessere del Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, qualora, a seguito della lavorazione in atto, tale accesso all'area interessata possa presentare fonte di rischio per il personale dell'Azienda e/o degli utenti della stessa.
- Non utilizzi, per l'espletamento dell'attività oggetto dell'appalto, la partecipazione in forma collaborativa attiva del personale dell'Azienda anche se volontaria, qualora non contrattualmente prevista, né tantomeno degli utenti della stessa. Nei casi in cui, per sopravvenute circostanze eccezionali, si rendesse necessaria ed indispensabile la collaborazione attiva del personale dell'Azienda, lo stesso dovrà essere preventivamente autorizzato dal Dirigente Responsabile o Preposto dell'area dove opera l'Appaltatore, valutata l'assenza di rischi nella mansione da svolgere.
- Non utilizzi in alcun caso, se non contrattualmente previsto, attrezzature macchinari o impianti dell'Azienda. Parimenti tale divieto è esteso ad attrezzature, impianti e macchinari di eventuali ditte terze presenti negli ambiti di competenza dell'Appaltatore.
- Qualora siano stati assegnati all'Appaltatore dei locali all'interno delle strutture dell'Azienda, utilizzi gli stessi per le finalità previste (uffici, magazzini, spogliatoi, ecc..) riservandosi l'Azienda la facoltà di ispezionare detti locali, allo scopo, senza preavviso.
- Qualora utilizzi postazioni di lavoro sopraelevate (scale ponteggi ecc.) o prospicienti aree sottostanti, dovrà accertare che non sussista pericolo per il personale dell'Azienda o per gli utenti della stessa, durante le operazioni di predisposizione e smontaggio dei posti sopraelevati e comunque durante l'esercizio dell'attività, per caduta nelle aree sottostanti di oggetti o prodotti pericolosi.
- Rispetti tassativamente le indicazioni riportate nella cartellonistica di sicurezza ed eventuali prescrizioni o divieti imposti dai Dirigenti Responsabili delle aree di competenza dell'Appaltatore.
- Non intervenga per alcun motivo su attrezzature, impianti e macchinari dell'Azienda, salvo che ciò non sia contrattualmente previsto ed in caso di eventuali situazioni di emergenza rispetti le indicazioni riportate sulla segnaletica di sicurezza e si assoggetti alle disposizioni del personale dell'Azienda, allo scopo incaricato.

- Non fumi nei luoghi di lavoro.

Per quanto attiene a possibili particolari interferenze tra le attività svolte dal personale dell'Appaltatore, quelle del personale dell'Azienda, di eventuali ditte terze o artigiani operanti nelle aree di competenza dell'Appaltatore o di utenti dei servizi sanitari, nell'intento di minimizzare i rischi derivanti dalla sovrapposizione delle attività e di promuoverne il coordinamento, si sottolinea che la presenza contemporanea nelle stesse aree di più soggetti operanti (altre ditte, artigiani ecc.) è fonte di rischio per il personale dei soggetti stessi. Pertanto la programmazione del lavoro dell'Appaltatore dovrà tenere conto, in ogni caso, delle particolari attività svolte nelle Unità Operative e Servizi dell'Azienda, le quali non possono di norma essere interrotte o sospese, e quindi l'Appaltatore dovrà prevedere di intervenire senza sovrapporsi alle attività stesse.

Pertanto, qualora ne ricorrano i presupposti, l'attività che costituisce pericolosa sovrapposizione di soggetti operanti verrà sospesa, e richiesta ai Dirigenti Responsabili delle aree di intervento la convocazione urgente di una riunione collegiale a cui partecipa anche un componente del Servizio di Prevenzione e Protezione dell'Azienda, in cui le parti interessate (Azienda, ditte ed artigiani operanti) possano reciprocamente valutare i rischi derivanti dalla presenza contemporanea di più soggetti e studiare le azioni correttive e di coordinamento per la riduzione di tali rischi. Della riunione di cui sopra verrà redatto verbale che impegna, per le determinazioni conseguenti, le parti.

Si informa pure che l'Azienda ha adottato il "Piano di Emergenza" (PE) che stabilisce compiti e responsabilità di ciascuna funzione per gli interventi in situazioni di emergenza e definisce l'organizzazione necessaria ad assicurare il coordinamento, le comunicazioni e le azioni per affrontare le emergenze all'interno dell'Azienda.

Essendo l'Azienda articolata e complessa, sia dal punto di vista della distribuzione nel territorio, sia dal punto di vista delle attività esercitate, l'organizzazione aziendale per l'emergenza con i compiti e le modalità operative di ogni funzione, è sviluppata secondo procedure specifiche elaborate per ogni struttura.

Nei Presidi Ospedalieri dell'Azienda, la gestione del flusso informativo relativo alle situazioni di emergenza è gestita dalle Centrali di Gestione Emergenza costituite localmente ed operanti attraverso specifiche Procedure Operative. Nelle realtà meno complesse, tale gestione viene demandata al personale operante, secondo procedure codificate.

Per ogni struttura dell'Azienda sono individuate, nelle Procedure Operative specifiche, le aree di raccolta da utilizzarsi nel corso dell'evacuazione parziale o globale.

Le comunicazioni durante tutte le fasi avvengono con i telefoni interni fissi e mobili. A questo scopo sono, se necessario, istituiti numeri telefonici di emergenza dedicati.

Informazioni dettagliate sono reperibili presso il Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale.

In generale si raccomanda quanto segue:

- In caso di sospetta emergenza, avvisare immediatamente il personale presente.
- Se in grado, spegnere immediatamente fiamme libere o altre eventuali fonti di pericoli.
- Evacuare con ordine. Seguire la segnaletica predisposta.
- Non soffermarsi inutilmente, raggiungere le uscite nel più breve tempo possibile.
- **Non usare l'ascensore, ma unicamente le scale.**
- Non intervenire sul focolaio d'incendio con estinguenti inadatti o incompatibili.
- Non usare acqua su apparecchiature elettriche.
- Assicurarsi dell'assenza di ogni pericolo ed aerare i locali prima di rientrare.
- **Non riprendere l'attività prima dell'avvenuto controllo/bonifica.**

TABELLA «A»		“CATEGORIA/E” ⁽⁵⁾					
	Lavori di.....	Categoria ex allegato A) AL D.P.R. 207/2010		Lavorazioni e forniture EURO	costi della sicurezza EURO	Totale costi lavorazioni e oneri della sicurezza EURO	Incidenza % manodopera
1		“Prevalente”					
Ai sensi del disposto dell'articolo 105 del Codice i lavori sopra descritti sono subappaltabili nei limiti ivi indicati							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI							

TABELLA «A»		“CATEGORIA/E” (6)				
	Lavori di.....	Categoria ex allegato A del Regolamento	Lavorazioni e forniture EURO	Costi della sicurezza EURO	Totale costi lavorazioni e sicurezza EURO	Incidenza % manodopera
	Ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori, essi si intendono appartenenti alla					

⁵ () Per appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 Euro.
⁶ () Per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro.

Le seguenti parti dei lavori in oggetto.....ai soli fini del rilascio del certificato di esecuzione dei lavori si intendono appartenenti alla					
TOTALE COMPLESSIVO DEI LAVORI					

TABELLA «B»		PARTI DI LAVORAZIONI OMOGENEE - CATEGORIE CONTABILI ai fini della contabilità e delle varianti in corso d'opera - articolo 5	
<i>Designazione delle categorie (e sottocategorie) omogenee dei lavori</i>		<i>Euro</i>	<i>In %</i>
1	Lavorazioni e forniture a misura		
<i>Parte 1- TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A MISURA</i>			
2	Lavorazioni e forniture a corpo		
<i>Parte 2- TOTALE LAVORAZIONI E FORNITURE A CORPO</i>			
a)	Totale importo lavorazioni e forniture (base d'appalto al netto dei costi della sicurezza) (Parte1+2)		
3	Costi della sicurezza a misura		
<i>Parte 3 - TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA A MISURA</i>			
4	Costi della sicurezza a corpo		
<i>Parte 4 - TOTALE COSTI DELLA SICUREZZA A CORPO</i>			
b)	Totale costi della sicurezza (Parti 3+4)		
TOTALE LAVORI DA APPALTARE [somma di a) + b)]			

Informativa ai fornitori

Informativa ai fornitori

La presente Informativa viene resa dall'Azienda Ulss n. 2 Marca trevigiana (nel prosieguo "Azienda") ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Regolamento (UE) 2016/679 (nel prosieguo, "GDPR"), relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

1. Finalità del trattamento e base giuridica

I Suoi dati personali saranno trattati per le seguenti finalità:

- Eseguire obblighi derivanti da un contratto oppure per adempiere, prima e dopo l'esecuzione del contratto a Sue specifiche richieste
- Adempiere ad obblighi di legge di natura amministrativa, contabile, civilistica, fiscale, regolamenti, normative comunitarie e/o extracomunitarie
- Gestire l'eventuale contenzioso
- Gestire l'eventuale processo di qualificazione e monitoraggio del fornitore.

Tali trattamenti saranno improntati ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della Sua riservatezza e dei Suoi diritti.

2. Periodo di conservazione dei dati

I Suoi Dati personali verranno conservati anche dopo la cessazione del contratto per l'espletamento di tutti gli eventuali adempimenti connessi o derivanti dal contratto per il periodo di durata prescritto dalle leggi tempo per tempo vigenti e secondo il termine di prescrizione dei diritti scaturenti dal contratto stesso.

3. Conferimento dei dati e conseguenze sul mancato conferimento

Il conferimento dei dati è obbligatorio in adempimento di quanto richiesto dagli obblighi legali e contrattuali e, pertanto, l'eventuale rifiuto a fornirli, in tutto o in parte, può dar luogo all'impossibilità per l'Azienda di dare esecuzione al contratto o di svolgere correttamente tutti gli adempimenti correlati, compreso il pagamento.

4. Modalità del trattamento

Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, con modalità e strumenti volti a garantire la massima sicurezza e riservatezza, ad opera di soggetti appositamente autorizzati.

5. Categorie dei destinatari

Esclusivamente per le finalità sopra specificate, tutti i dati raccolti ed elaborati potranno essere comunicati a figure interne, autorizzate al trattamento in ragione delle rispettive mansioni, nonché alle seguenti categorie di soggetti esterni:

- istituti di credito;
- professionisti o società di servizi che operino per conto della nostra azienda;
- avvocati e consulenti legali;
- Enti Pubblici e privati, anche a seguito di ispezioni e verifiche;
- Amministratori di Sistema e Società fornitrici di servizi software (nell'amministrazione di tali procedure).

6. Trasferimento dati verso un paese terzo e/o un'organizzazione internazionale

I Suoi dati personali non saranno oggetto/di trasferimento presso Paesi Terzi non europei.

Il Titolare del trattamento si riserva però la possibilità di utilizzare servizi in cloud o che prevedano il trasferimento presso Paesi extra UE: in tal caso i fornitori di tali servizi saranno selezionati tra coloro che forniscono garanzie adeguate, così come previsto dall'art. 46 GDPR.

7. Diritti degli interessati

Lei ha il diritto (artt. 15 -22 del GDPR) di chiedere all'Azienda di accedere ai Suoi dati personali e di rettificarli se inesatti, di cancellarli o limitarne il trattamento se ne ricorrono i presupposti, oppure di opporsi al loro trattamento per legittimi interessi perseguiti dalla ns. Azienda, nonché di ottenere la portabilità dei dati da Lei forniti solo se oggetto di un trattamento automatizzato basato sul Suo consenso o sul contratto.

Lei ha altresì il diritto di revocare il consenso prestato per le finalità di trattamento che lo richiedono, ferma restando la liceità del trattamento effettuato sino al momento della revoca.

Lei potrà esercitare i diritti sopra indicati contattando l'Ufficio Privacy aziendale inviando un'email all'indirizzo

ufficioprivacy@aulss2.veneto.it.

Lei ha anche il diritto di proporre reclamo, ai sensi dell'art. 77 del GDPR, all'autorità di controllo competente in materia (in Italia il Garante per la protezione dei dati personali).

8. Soggetti del trattamento

Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è il Azienda ULSS n. 2 Marca trevigiana con sede legale in Via S. Ambrogio di Fiera, n. 37 - 31100 Treviso.

9. Responsabile della protezione dei dati

Il Titolare ha nominato il responsabile della protezione dei dati, ai sensi dell'art. 37 del GDPR, nella persona del dott. Carlo Frattin, indirizzo email: rdp@aulss2.veneto.it